

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3148/73 DELLA COMMISSIONE**

del 21 novembre 1973

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2196/71 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione per i cereali e per alcuni prodotti trasformati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'importazione nei settori dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2735/73<sup>(4)</sup>; che tale modifica aveva principalmente per scopo di portare la validità del titolo d'importazione per i cereali, le farine, nonché le semole ed i semolini di frumento a 60 giorni; che tuttavia a causa di un errore materiale il riso è stato incluso nel campo d'applicazione di tale modifica; che è quindi opportuno per questo prodotto rimettere in vigore a partire dal 12 ottobre 1973 la situazione creata dal regolamento (CEE) n. 1783/73 della Commissione, del 2 luglio 1973, che ristabilisce la durata normale di validità dei titoli d'importazione per il riso<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2196/71 è sostituito dal testo seguente:

« In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70, il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE è valido per 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70. »

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Esso si applica a partire dal 12 ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28.

(4) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 10.

(5) GU n. L 179 del 3. 7. 1973, pag. 20.